

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Domenico PoscaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 01/03/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene al tema della responsabilità dell'intermediario per il mancato accredito, sul conto del cliente, dell'importo rinveniente da un ordine di incasso di una ricevuta bancaria (nel prosieguo semplicemente "*ri.ba.*"). Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo del 26 maggio 2010 il ricorrente, in qualità di titolare di una ditta individuale e correntista del resistente, lamentava il mancato accredito dell'importo di € 3.005,62 riveniente da un ordine di incasso di una *ri.ba.* scaduta il 10 agosto 2009. L'interessato precisava che gli estratti conto trasmessi evidenziavano "*due movimenti di accredito e due movimenti di addebito di pari importo relativi alla ri.ba.*".

Non avendo ricevuto riscontro al reclamo, il cliente si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario. Nel ricorso il cliente espone di aver conferito il 10 giugno 2009 incarico all'intermediario, appunto tramite compilazione di *ri.ba.*, di riscuotere un credito vantato verso un terzo per un importo di € 3.005,62, e che il terzo debitore, alla data del 10 agosto 2009, ha "*regolarmente*" pagato l'"*avviso di scadenza*" a suo volta trasmessogli dalla banca domiciliata presso cui intratteneva il conto di appoggio, documentando entrambe le circostanze attraverso la produzione, in allegato al ricorso, sia (i) dell'"*avviso di scadenza*" trasmesso al debitore e con apposizione del timbro della banca domiciliataria "*pagato 12.8.2009*", sia (ii) di copia dell'estratto del conto corrente del debitore che mostra un



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

addebito di € 3.005,62 con valuta 10 agosto 2009 – ossia alla data di scadenza della *ri.ba.* - per “*ritiro effetti e disp. c/ordine*”.

Sulla base di tali premesse, il ricorrente si duole, dunque, del fatto che, nonostante la distinta della banca domiciliataria “*confermi l'avvenuto adempimento*” da parte del debitore, l'importo del credito non è stato alla fine accreditato sul proprio conto, il cui estratto (del pari anch'esso allegato) evidenzia, invece, due coppie di operazioni, rispettivamente di accredito e di storno, dell'importo in questione eseguite nei mesi di agosto e di settembre del 2009. In conclusione il ricorrente chiede all'Arbitro di ordinare all'intermediario di procedere all'accredito.

L'intermediario resiste al ricorso con controdeduzioni nelle quali afferma che il credito per il quale era stata rilasciata la *ri.ba.* non sarebbe stato da esso riscosso, come risulterebbe dal mancato “*incrocio delle scritture contabili*” con quelle della banca domiciliataria (circostanza documentata attraverso l'estratto del c/c interbancario), esponendo altresì che, dopo aver più volte contattato con “*inumerevoli solleciti telefonici*” la banca domiciliataria, quest'ultima “*soltanto in data 21 dicembre 2010.... provvede a chiedere tramite messaggio di rete alla scrivente Banca l'esito definitivo della ri.ba.*”. Il resistente ha concluso chiedendo all'ABF di rigettare il ricorso “*considerato che la comunicazione di insoluto, inviata alla banca domiciliataria in data 31 dicembre 2010, consentirà a tale banca di riaccreditare l'importo della ri.ba. sul conto del debitore, che quindi potrà regolare la partita direttamente con il ricorrente*”.

DIRITTO

Il ricorso del cliente appare meritevole di accoglimento.

Com'è noto, e come del resto chiarito anche dalla giurisprudenza della Cassazione, nel momento in cui il cliente consegna all'intermediario la ricevuta bancaria debitamente sottoscritta, egli conferisce a quest'ultimo un mandato all'incasso del credito relativo alla fattura commerciale cui la ricevuta fa riferimento. Tale mandato si configura però come mandato *in rem propriam*, dunque nell'interesse dello stesso intermediario mandatario, in quanto, almeno secondo quella che è la modalità corrente dell'operazione, l'intermediario mette a disposizione del cliente, mediante accredito sul conto, l'importo del credito all'atto della sottoscrizione della *ri.ba.* e comunque alla scadenza senza attendere la riscossione dal terzo debitore, restando l'intermediario tutelato dal carattere irrevocabile del mandato, e dal fatto che esso tratterà per sé l'importo del credito riscosso e comunque dalla possibilità poi di stornare l'importo già accreditato in caso di comunicazione di insoluto. Tutta la procedura finalizzata all'incasso del credito cui la ricevuta si riferisce può poi eventualmente coinvolgere anche un intermediario terzo, ciò che accade quando - com'è di prassi - il debitore si avvale di una banca di appoggio presso cui estingue il credito oggetto del mandato; banca di appoggio il cui ruolo si può, allora, qualificare alla stregua di un sostituto del mandatario, e a cui spetta, oltre il compito della riscossione, anche, ove il debitore non proceda al pagamento alla scadenza, il compito di dare al mandatario la comunicazione di insoluto, a valle della quale poi il mandatario potrà procedere allo storno dell'importo già eventualmente accreditato al cliente che ha sottoscritto la ricevuta (storno che, secondo quanto disposto dalla circolare ABI del 3 aprile 2003 - che disciplinava la procedura di incasso all'epoca dei fatti – doveva avvenire nei due giorni successivi alla comunicazione di insoluto da parte della banca di appoggio, la quale a suo volta doveva intervenire entro i sei giorni lavorativi successivi alla scadenza del credito oggetto del mandato).



Ebbene, se si colloca la presente vicenda entro quest'articolato schema di riferimento, ritiene il Collegio che non possano sussistere dubbi sulla fondatezza della domanda del cliente, e dunque che si debba riconoscere che l'intermediario ha contravvenuto agli obblighi di corretta esecuzione del mandato.

Anche a voler prescindere dall'osservazione che il resistente non ha proceduto – come pure, si è detto, è prassi in questo tipo di operazione - all'accredito dell'importo al momento della sottoscrizione della *ri.ba*, e comunque alla scadenza del credito oggetto del mandato all'incasso, dirimente appare il rilievo che nella presente vicenda è pacificamente dimostrato – dal timbro “*pagato*” apposto, sull'avviso di scadenza del credito, dalla banca di appoggio del debitore (e comunque anche dalla documentazione afferente al conto corrente di quest'ultimo) che il terzo debitore ha provveduto al pagamento presso la banca domiciliataria. Circostanza, questa, che allora a maggior ragione obbligava il resistente a procedere all'accredito, sul conto del cliente, dell'importo di un credito oramai riscosso.

Né, d'altra parte, per andare in contrario avviso è possibile far leva - come sembra adombrare l'intermediario – su eventuali problemi, emersi a livello di rapporto interbancario, nel riaccredito, in suo favore, della somma riscossa da parte banca d'appoggio. Ritiene, infatti, il Collegio, che eventuali criticità emerse su tale piano non possano essere opposte al cliente che si è avvalso del servizio di incasso di crediti tramite *ri.ba*. Infatti, ove si acceda alla qualificazione sopra proposta della banca di appoggio come sostituto dell'intermediario - mandatario, il rischio di danni derivanti dall'eventuale difetto di diligenza del sostituto deve, nei rapporti tra mandatario e mandante, essere accollato integralmente a carico del primo, in coerenza con la regola generale dettata dall'art. 1717 cod. civ.

Una conclusione questa che non sembra d'altra parte superabile nemmeno evocando la circostanza che l'intervento della banca di appoggio si dovrebbe considerare “*necessario all'esecuzione dell'incarico*”, sempre a mente dell'articolo citato, così da esonerare il mandatario dalla responsabilità verso il mandante per un fatto derivante dal difetto di diligenza del sostituto. Di là dal rilievo che la presenza della banca di appoggio è, nel congegno dell'operazione, eventuale e non necessaria, non sembra comunque al Collegio che tale principio possa essere utilmente evocato in casi in cui il mandato è conferito nell'esclusivo interesse del mandatario, a maggior ragione dovendosi ritenere, in tali ipotesi, che il rischio del difetto di diligenza del sostituto, poi non nella riscossione della somma ma nella sua attribuzione al mandatario, debba essere sopportato esclusivamente da quest'ultimo e non possa essere posto a carico del cliente-mandante. Del resto, se così non fosse, e si potesse ritenere – come pretende il resistente - che eventuali problematiche emerse nei rapporti con la banca di appoggio, che pure ha proceduto a riscuotere il credito oggetto del mandato all'incasso conferito dal cliente all'intermediario con la sottoscrizione della *ri.ba*, possano essere accollate al cliente, si finirebbe per vanificare l'utilità del servizio per il cliente, il quale vi ricorre proprio per rendere più celere l'incasso dei crediti affidando l'onere delle relative procedure all'intermediario. Se si seguisse invece la tesi del resistente, lo stesso cliente sarebbe esposto al rischio di vedersi bloccato *sine die* l'accredito delle somme persino quando il credito oggetto del mandato all'incasso sia stato già adempiuto dal debitore, seppure tramite pagamento al sostituto del mandatario, e le criticità riguardano solo il rapporto tra i due intermediari coinvolti nell'operazione.

In conclusione, ritiene il Collegio che il resistente debba accreditare al cliente la somma con valuta dalla data in cui il credito risulta essere stato pagato dal terzo debitore presso la banca domiciliataria, potendo evidentemente il resistente agire verso quest'ultima per l'accredito delle somme come riscosse nel suo interesse.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 624 del 29 marzo 2011

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto ad accreditare sul conto del cliente la somma di € 3.005,62 con valuta dal 17 agosto 2009.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI